

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 13 ter e 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE <sup>(2)</sup> relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 <sup>(3)</sup> del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, debbano essere interpretati nel senso che i servizi di un data center della tipologia oggetto del procedimento principale, nell'ambito dei quali un professionista offre ai suoi clienti degli armadi per apparecchiature posti all'interno di un data center ai fini della collocazione dei server oltre a una serie di servizi accessori, debbano essere classificati come locazione di un bene immobile.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 47 della direttiva IVA 2006/112/CE e l'articolo 31 bis del suddetto regolamento di esecuzione debbano comunque essere interpretati nel senso che un servizio di data center della tipologia oggetto del procedimento principale deve essere considerato come una prestazione di servizi relativi a beni immobili il cui luogo di esecuzione è il luogo di ubicazione del bene immobile.

---

<sup>(1)</sup> GU 2011, L 77, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU 2013, L 284, pag. 1.

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio) il 18 marzo 2019 — B./Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)**

**(Causa C-233/19)**

(2019/C 164/42)

*Lingua processuale: il francese*

## **Giudice del rinvio**

cour du travail de Liège

## **Parti**

*Appellante:* B.

*Appellato:* Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

## **Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare <sup>(1)</sup>, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, letti alla luce della sentenza del 18 dicembre 2014 resa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-562/13, debbano essere interpretati nel senso che conferiscono effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, se l'autore del ricorso sostiene che l'esecuzione di tale decisione può esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute,

- senza che sia necessaria una valutazione del ricorso, in quanto la sua proposizione è sufficiente per sospendere l'esecuzione del provvedimento che ordina di lasciare il territorio,
- o previo un controllo marginale dell'esistenza di una censura plausibile oppure dell'assenza di motivi di irricevibilità o di manifesta infondatezza del ricorso dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri,
- o ancora previo un controllo pieno e completo da parte dei giudici del lavoro finalizzato ad accertare se l'esecuzione di detta decisione possa effettivamente esporre l'autore del ricorso a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute».

---

(<sup>1</sup>) GU 2008, L 348, pag. 98.

---